



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 luglio 2007 (25.07)
(OR. en)**

11613/07

**POSEIDOM 6
POSEIMA 6
REGIO 22
FISC 108**

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente: Per il Segretario Generale della Commissione europea, signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore

Data di ricezione: 6 luglio 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione COM(2007) 318 definitivo.

All.: COM(2007) 318 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.6.2007
COM(2007) 318 definitivo

2007/0131 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Preservare nei dipartimenti francesi d'oltremare ("DOM") la filiera canna-zucchero-rum è indispensabile per assicurare il loro equilibrio economico e sociale. Infatti nei tre dipartimenti in questione, ossia la Riunione, Guadalupa e Martinica, tale filiera è all'origine di un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro e dà lavoro a circa 40 mila persone, di cui 22 mila in posti di lavoro in diretto rapporto con la produzione di rum. La coltura della canna è di gran lunga l'esempio più significativo di attività integrata nei DOM, che permette non soltanto la valorizzazione diretta della filiera mediante il rum e lo zucchero, ma anche una valorizzazione indiretta mediante prodotti connessi, quali la melassa o la paglia, che vengono utilizzati come fonte d'energia, per l'alimentazione del bestiame o come fertilizzanti naturali. Si deve rilevare anche l'incidenza positiva della coltura della canna sulla salvaguardia dell'ambiente nei DOM grazie alle qualità antierosive di tale coltura, il che costituisce un considerevole vantaggio considerati i pendii e le forti piogge. Il sistema di radici della canna, associato alla necessità relativamente scarsa di fertilizzanti, contribuisce inoltre a mantenere a un buon livello qualitativo l'ambiente idrico. Per di più, questa coltura richiede un uso limitato di pesticidi. Infine, secondo le autorità francesi i cascami della canna da zucchero risultanti dalla lavorazione industriale contribuiscono in misura considerevole alla produzione di elettricità: è quindi possibile evitare di riversare nell'atmosfera CO₂ proveniente da un'energia fossile, il che è consono agli impegni assunti a livello internazionale, con il protocollo di Kyoto, in materia di salvaguardia dell'ambiente. **Oltre alle banane, questa filiera è l'unica attività esportatrice di entità considerevole in regioni il cui tasso di copertura degli scambi non supera il 7%.**

Scopo della presente proposta è autorizzare la Francia ad applicare dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012 un'aliquota ridotta dell'accisa sul rum "tradizionale" prodotto nei DOM, per un contingente di 108 mila ettolitri di alcole puro ("HAP"). **Tale proposta estende in termini di volume e di durata il dispositivo fiscale applicato al rum tradizionale, considerando che dal 2001 si è avuto un deterioramento della situazione.**

Date le ristrette dimensioni del mercato locale, le distillerie dei DOM possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un sufficiente accesso al mercato della Francia continentale, che è lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (oltre il 50% del totale).

Il deficit concorrenziale del rum tradizionale sul mercato comunitario è dovuto essenzialmente agli elevati prezzi di commercializzazione, dato che i prezzi di costo del rum prodotto nei DOM sono essi stessi più elevati.

In particolare, **l'evoluzione retributiva si è rivelata sfavorevole per i DOM dal 2001**, poiché lo Smic orario (salario minimo di crescita) è aumentato del 24% tra il 2001 e il 2006.

Dal 2001, inoltre, i DOM hanno avviato un ampio programma d'investimenti, per l'importo di oltre 45,5 milioni di euro. **Tra l'altro, questi dipartimenti sono soggetti alle norme comunitarie in materia di emissioni e di sicurezza, che richiedono ingenti investimenti**

non produttivi¹. Mentre il totale degli investimenti si è moltiplicato di 2,6 volte tra il 2001 e il 2004, la quota degli investimenti necessari per salvaguardare l'ambiente ammonta a 21,3 milioni di euro, ossia al 47% del totale. Certo, a questi investimenti contribuiscono in parte i fondi strutturali², che cofinanziano l'esborso iniziale delle distillerie per i loro investimenti, ma si deve notare che tali aiuti non corrispondono al 100% dell'investimento necessario e, inoltre, non sono concessi per l'aumento dei costi di esercizio che comporta l'adeguamento alle norme. Questo aggravio degli oneri non contribuisce a migliorare la produttività ma si traduce in un aumento del prezzo unitario di costo per litro di rum prodotto: le spese di manutenzione e di funzionamento delle attrezzature si ripercuotono sul prezzo di costo del rum nella misura del 10-15%, secondo le distillerie. Ogni anno, quindi, le distillerie devono far fronte a un considerevole sforzo finanziario.

L'insieme di tali costi mette le imprese dei DOM in situazioni finanziarie spesso difficili, in un contesto normativo sempre più vincolante. Per le distillerie, l'unica soluzione consiste nell'ammortizzare questi oneri incrementando la produzione, in modo da avere un sufficiente accesso al mercato della Francia continentale, dato che il volume totale da essi immesso sul mercato comunitario è calato del 12% tra il 2002 (176 791 HAP) e il 2005 (155 559 HAP).

È quindi opportuno consentire ai DOM di mantenere la loro posizione sul mercato della Francia continentale, aumentando il loro contingente attuale. Mentre l'immissione in consumo di rum in Francia è salito del 20% tra il 2000 e il 2005, il rum dei DOM ha registrato un incremento del 16%, il che costituisce un relativo regresso sul mercato, proprio nel periodo in cui sono aumentati i costi di produzione. Dal 2005 viene utilizzata la totalità del contingente. La riduzione fiscale permette di compensare in parte l'elevato prezzo di costo e la gradazione alcolica relativamente robusta del rum dei DOM, mantenendo così l'inclusione di questo rum nel listino dei grandi distributori.

Si propone dunque di aumentare di 18 mila HAP il contingente attuale per portarlo al totale di 108 mila HAP, corrispondente a un'estrapolazione su sei anni dell'andamento del consumo registrato in questi ultimi anni nella Francia continentale.

Tenuto conto dell'esigenza di creare un clima di certezza del diritto per gli operatori economici della filiera canna-zucchero-rum, considerata la durata di ammortamento delle attrezzature e delle sedi di produzione, e ai fini della coerenza con altre normative comunitarie, è opportuno mantenere tale deroga fino a tutto il 2012.

• **Contesto generale**

Con decisione del Consiglio del 30 ottobre 1995, la Francia era stata autorizzata ad applicare al rum tradizionale prodotto nei DOM un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole etilico; Questa deroga doveva scadere il 31 dicembre 2002, ma è stata prorogata dal Consiglio del 18 febbraio 2002, per un contingente di 90 mila HAP. Nella decisione di proroga era previsto che entro il 30 giugno 2006 la Francia presentasse una relazione alla Commissione per consentirle di valutare se persistessero i motivi che avevano giustificato la concessione dell'aliquota ridotta. La Francia ha presentato il 27 dicembre 2005 un bilancio intermedio, chiedendo un contingente supplementare per il rum tradizionale. La richiesta delle

¹ A titolo illustrativo, i costi di produzione del cachaça sono equivalenti a quelli che i DOM devono sostenere soltanto per adeguarsi alle norme in materia di ambiente.

² Si deve notare che gli aiuti cofinanziabili per l'ammodernamento non possono andare a beneficio di provvedimenti intesi ad accrescere la capacità.

autorità francesi è stata esaminata in base alle disposizioni dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE.

- **Disposizioni in vigore nel settore della proposta**

In applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, le disposizioni del trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei DOM, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato, ivi comprese politiche comuni, a tali regioni.

La decisione 2002/166/CE del 18 febbraio 2002, adottata in base all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei DOM. Quest'aliquota ridotta è limitata a un contingente annuale di 90 mila HAP. Rispetto alle aliquote fiscali applicate ai prodotti analoghi non provenienti dai DOM, l'aliquota ridotta può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. La decisione del Consiglio si applica fino al 31 dicembre 2009 e prevedeva che fosse presentata una relazione intermedia al più tardi nel giugno 2006. La presente proposta intende sostituire tale decisione.

- **Coerenza con le altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Per le misure specifiche previste all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE si devono prendere in considerazione le caratteristiche e vincoli particolari delle regioni ultraperiferiche senza nuocere all'integrità e alla coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi inclusi il mercato interno e le politiche comuni. Di questa esigenza si è tenuto conto precedendo a un esame particolarmente accurato della richiesta presentata dalle autorità francesi. Di conseguenza, mentre le autorità francesi hanno chiesto un aumento del contingente di 30 mila HAP, la Commissione ritiene che soltanto 18 mila HAP si giustifichino in base all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, poiché tale quantitativo corrisponde all'estrapolazione su sei anni dell'andamento dei flussi commerciali tradizionali registrati in questi ultimi anni nella Francia continentale.

Nell'analisi della proposta, i servizi della Commissione hanno anche valutato l'incidenza delle altre misure a favore della filiera canna-zucchero-rum (la revisione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, effettuata nel febbraio 2006, contribuisce in parte alla sopravvivenza della filiera), in particolare le misure di aiuto stabilite nell'ambito del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, e la coerenza di tali dispositivi con la presente proposta.

Per i produttori di rum ottenuto dalla fabbricazione di zucchero e di rum ottenuto dalla distillazione di melassa, gli aiuti apportati nell'ambito dell'OCM zucchero consentono di mantenere invariato il prezzo di acquisto della materia prima, nonostante il calo del prezzo dello zucchero, ma non implicano una riduzione dei loro costi di produzione.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Le autorità francesi hanno presentato la loro richiesta in base alle richieste dei settori economici interessati.

• Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

• Valutazione dell'impatto

I rum dei DOM costituiscono ormai circa il 20% del totale del mercato comunitario.

Il contingente attuale costituisce meno dell'8,68% del mercato comunitario e il suo proposto aumento riguarda soltanto l'1,5% circa di tale mercato, per il periodo di sei anni. Tale aumento è di 18 mila HAP, corrispondenti all'estrapolazione su sei anni dell'andamento dei flussi commerciali tradizionali registrati nella Francia continentale tra il 1999 e il 2005.

Andamento dell'immissione in consumo

	Immissione in consumo ad "accise ridotte"	Fuori contingente	Paesi terzi	Totale
2005	90 000	35 500	5500	131 000
2004	87 900	30 800		
2003	86 400	26 200		
2002	86 900	37 000		
2001	86 200	26 500		
2000	78 300	30 000	1000	109 300

Variazione 2000/2005 20%

Proiezione 18 000 HAP

La misura in oggetto contribuisce allo sviluppo regionale. Il trattamento fiscale preferenziale va a beneficio dei vari operatori della filiera canna-zucchero-rum:

- poiché si applica all'immissione in consumo, tale trattamento consente al consumatore della Francia continentale di accedere al rum tradizionale dei DOM a un prezzo accettabile;
- tale trattamento consente di assicurare uno sbocco commerciale e una migliore valorizzazione delle produzioni delle distillerie;

- di conseguenza, tale trattamento assicura la continuità della coltura della canna da zucchero e la sopravvivenza dei posti di lavoro ad essa correlati e contribuisce all'assetto territoriale delle regioni d'oltremare.

Secondo le autorità francesi, l'abolizione dell'agevolazione fiscale comporterebbe la perdita del 50% degli sbocchi commerciali (soprattutto nella Francia continentale) e quindi la chiusura del 75% delle distillerie. Altri effetti si farebbero sentire sulla redditività di tutta la filiera, sui coltivatori e sugli zuccherifici. Oltre a preservare circa 22 mila posti di lavoro in diretto rapporto con la produzione di rum, il regime contribuisce a valorizzare indirettamente la produzione di prodotti quali la melassa o la paglia, ottenute anch'esse dalla canna da zucchero e utilizzate come fonte d'energia, per l'alimentazione del bestiame o come fertilizzanti naturali. Grazie al regime fiscale in oggetto, hanno potuto proseguire la loro produzione le 11 distillerie di Guadalupa, le 9 di Martinica e le 3 della Riunione e una distilleria in Guyana. Soltanto una distilleria ha cessato ogni attività nel periodo 2002-2005.

Si deve osservare che nel periodo 2000-2005 le importazioni nella Francia continentale di rum di altre origini si sono incrementate di oltre il 500%. L'applicazione di un regime fiscale specifico non costituisce dunque un ostacolo alla crescente penetrazione sul mercato francese di rum concorrenti. Inoltre viene rispettata l'integrità del mercato interno: il regime fiscale specifico accordato ai DOM dal 1995 non ha impedito che le quote del mercato del rum di altre origini aumentassero non soltanto nel mercato interno (rispetto al 1995, le quote di mercato dei DOM nel mercato interno dell'Unione europea – fuori della Francia – si sono ridotte di oltre il 50%, mentre le quote di mercato delle importazioni degli ACP e dei paesi terzi si sono accresciute di oltre il 20%, sino a costituire circa l'80% dei quantitativi commercializzati nel 2005), ma anche nel mercato francese.

Di conseguenza, il proposto aumento del contingente per l'applicazione dell'accisa di aliquota ridotta nella Francia continentale non è di natura tale da perturbare né il mercato interno né la politica fiscale comune.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

La proposta autorizza la Francia ad applicare dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, per un contingente di 108 mila HAP, un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare.

• Base giuridica

L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

• Principio di sussidiarietà

La proposta riguarda un settore di competenza esclusiva della Comunità. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità: essa non va oltre quanto è necessario per far fronte agli ingenti costi che devono sostenere i produttori di rum tradizionale.

Le autorità francesi fanno anche osservare che l'aliquota ridotta dell'accisa applicata al rum tradizionale dei DOM non ha indotto le grandi marche internazionali produttrici a insediarsi nei DOM per produrre in proprio, beneficiando così dell'agevolazione fiscale della filiera. Anzi, l'ultima impresa internazionale ha lasciato la Martinica nel 2004, continuando peraltro la sua attività nella filiera nei paesi ACP.

L'insieme di questi dati attesta la proporzionalità del regime di aiuti rispetto all'obiettivo perseguito, ossia una migliore competitività della filiera canna-zucchero-rum, e mostra che tale dispositivo non ha inciso sullo sviluppo, nel mercato interno, delle quote di mercato del rum di altre origini.

- **Scelta degli strumenti**

L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato prevede che le misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche siano adottate mediante decisione del Consiglio.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, le disposizioni del trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale di queste regioni, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato, ivi comprese politiche comuni, a queste regioni. Nell'adottare tali misure, il Consiglio tiene conto di settori quali per esempio la politica fiscale e delle caratteristiche e vincoli particolari delle regioni ultraperiferiche, senza nuocere all'integrità e alla coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, inclusi il mercato interno e le politiche comuni.
- (2) In base a tale disposizione del trattato CE, nel caso dei dipartimenti francesi d'oltremare ("DOM") il Consiglio ha adottato il 18 febbraio 2002 la decisione 2002/166/CE, autorizzando la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi DOM. Rispetto all'aliquota fiscale applicata ai prodotti analoghi non provenienti dai DOM, l'aliquota ridotta può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. La decisione del Consiglio si applica fino al 31 dicembre 2009. Era previsto che fosse presentata una relazione intermedia al riguardo al più tardi nel giugno 2006.

3 GU C [...] del [...], pag. [...].

4 GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Le autorità francesi hanno presentato il 27 dicembre 2005 un bilancio intermedio, sostenendo che era indispensabile mantenere il dispositivo fiscale applicato al rum commercializzato sul mercato della Francia continentale. Inoltre, considerato l'andamento del mercato comunitario del rum, che favorisce sostanzialmente i prodotti originari di paesi terzi, e tenuto conto dell'importanza economica e sociale della filiera e del carattere strutturale delle condizioni di produzione, che limitano la produttività della filiera nei DOM e rendono difficile continuare a garantire la presenza della loro produzione sul mercato comunitario, la Francia ha chiesto di estendere in termini di volume e di durata il dispositivo fiscale applicato al rum tradizionale sul suo mercato continentale.
- (4) Preservare nei DOM la filiera canna-zucchero-rum è indispensabile per assicurarne l'equilibrio economico e sociale. Infatti nei tre dipartimenti maggiormente interessati, ossia la Riunione, Guadalupa e Martinica, questa filiera è all'origine di un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro e dà lavoro a circa 40 mila persone, di cui 22 mila in posti di lavoro in rapporto diretto con la produzione di rum. Si devono anche considerare gli effetti positivi della coltura della canna sulla salvaguardia dell'ambiente nei DOM. Oltre alle banane, questa filiera è l'unica attività esportatrice di entità considerevole in regioni il cui tasso di copertura degli scambi non supera il 7%. Quindi che la Francia continui ad applicare, in deroga all'articolo 90 del trattato, un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi DOM è necessario e giustificato allo scopo di non mettere a repentaglio lo sviluppo di queste regioni.
- (5) La revisione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, effettuata nel febbraio 2006, contribuisce in parte alla sopravvivenza della filiera: è infatti prevista l'attuazione di misure di sostegno a favore della filiera nell'ambito del programma POSEI (regolamento (CE) n.247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione). Tali misure si configurano come aiuti non soltanto comunitari ma anche nazionali, aventi lo scopo di migliorare la competitività della filiera canna-zucchero-rum dei DOM. Tuttavia, queste misure non sempre permettono di compensare lo smantellamento progressivo delle protezioni doganali e di preservare le quote di mercato dei DOM per il rum.
- (6) Date le ristrette dimensioni del mercato locale, le distillerie dei DOM possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un sufficiente accesso al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (oltre il 50% del totale).
- (7) Il deficit concorrenziale del rum tradizionale sul mercato comunitario, dovuto essenzialmente agli elevati prezzi di commercializzazione, è il risultato della situazione dei prezzi di costo, che si è ancora aggravata dal 2001 con un forte aumento nei DOM non soltanto dei costi di produzione ma anche dei costi del lavoro. Per di più, il rum dei DOM è soggetto alle norme comunitarie di regolamentazione, il che richiede ingenti investimenti non produttivi. Dal 2001 gli investimenti effettuati nei DOM sono stati superiori a 45,5 milioni di euro in totale, il 47% dei quali è costituito dai soli investimenti per la salvaguardia dell'ambiente. I fondi strutturali hanno concesso aiuti per alcuni di questi investimenti, ma non per i costi di esercizio che ne derivano, i quali gravano dunque sul prezzo di costo del rum nella misura del 10-15% a seconda delle distillerie.

- (8) L'insieme di questi costi, che sono aumentati di molto dal 2001, pone le imprese dei DOM in situazioni finanziarie difficili. Per assicurare la sopravvivenza della filiera, l'unica soluzione consiste nell'ammortizzare tali oneri incrementando i quantitativi di produzione.
- (9) Dal 2002 il quantitativo totale immesso nel mercato comunitario è calato del 12%, passando da 176 791 ettolitri di alcole puro ("HAP") a 155 559 HAP. Quindi la sopravvivenza della filiera rum nei DOM è stata possibile soltanto grazie al mercato della Francia continentale, nel quale il rum di questi dipartimenti è soggetto a un regime fiscale specifico che gli consente di compensare parzialmente il suo elevato prezzo di costo. Allo scopo di preservare l'attività della filiera canna-zucchero-rum dei DOM, è necessario sostenere la competitività del loro rum tradizionale sul mercato continentale francese. È quindi opportuno rivedere i quantitativi di rum tradizionale originario dei DOM ai quali si possa applicare un'aliquota ridotta dell'accisa per la loro immissione in consumo su tale mercato.
- (10) L'agevolazione fiscale autorizzata dalla presente decisione non va oltre quanto è necessario ai produttori di rum tradizionale per far fronte ai loro elevati costi di produzione.
- (11) Per assicurare che la presente decisione non leda l'integrità del mercato interno, i quantitativi di rum originari dei DOM che possono beneficiare di tale provvedimento non possono, come del resto già in precedenza, essere superiori ai flussi commerciali registrati in questi ultimi anni, a seconda delle origini dell'approvvigionamento del mercato.
- (12) Tenuto conto della necessità di creare un clima di certezza del diritto per gli operatori economici della filiera canna-zucchero-rum e considerata la durata di ammortamento delle attrezzature e delle sedi di produzione, e anche per coerenza con altre discipline comunitarie relative alla filiera, è opportuno mantenere tale deroga fino a tutto il 2012.
- (13) Tuttavia, nel concedere tale estensione temporale, si deve prevedere l'obbligo della presentazione di una relazione intermedia, che consenta alla Commissione di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga fiscale ed eventualmente di esaminare la necessità di rivederne la durata o i quantitativi in funzione dell'andamento del mercato comunitario del rum.
- (14) La decisione 2002/166/CE del Consiglio deve essere sostituita.
- (15) La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 de trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 90 del trattato, la Francia è autorizzata a continuare ad applicare, sul suo territorio continentale, al rum "tradizionale" prodotto nei suoi DOM un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata al rum quale è definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, e nella fattispecie al rum prodotto nei DOM a partire dalla canna da zucchero raccolta sul luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all'ettolitro di alcole e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40% vol.

Articolo 3

1. L'aliquota ridotta dell'accisa da applicare al prodotto di cui all'articolo 2 è limitata a un contingente annuale di 108 mila ettolitri di alcole puro.
2. L'aliquota ridotta può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% alla normale aliquota dell'accisa nazionale sull'alcole.

Articolo 4

Al più tardi entro il 30 giugno 2010 la Francia trasmetterà alla Commissione una relazione, per consentirle di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della riduzione dell'aliquota e l'eventuale necessità di adeguare il contingente in considerazione dell'andamento del mercato.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

1. La decisione 2002/166/CE del 18 febbraio 2002 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata vanno intesi come riguardanti la presente decisione.

Articolo 7

Destinataria della presente decisione è la Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles il

*Per il Consiglio
Il Presidente*